

di riaffermare al Ministero di Agricoltura il punto di vista dell'Istituto, in merito alle spese di liquidazione, già fatte presente della Direzione Generale della nota 8 luglio 1914, e cioè che le quote di reparto del patrimonio spettanti agli ex soci della Cassa Pensioni di Torino i quali sottoscrissero contratti di assicurazione presso l'Istituto, con decorrenza dal 1° gennaio 1913, debbano assegnarsi all'Istituto al netto delle spese di liquidazione, dovendosi intendere il reddito patrimoniale delle quote stesse, al netto delle spese di gestione, passate di diritto all'Istituto con la data di decorrenza dei contratti di assicurazione.

Spese della gestione provvisoria. Limiti del mandato affidato all'amministrazione della Cassa Pensioni.

In merito alla questione concernente le spese della gestione provvisoria, per la trasfer mazione delle quote di associazione alla Cassa in contratti presso l'Istituto, ci pare utile mettere